## REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI E STUDENTI

## Art. 1 – Ambito di applicazione

1.

Il presente regolamento, redatto in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Università Bocconi e dal suo Regolamento Generale d'Ateneo (RGA), disciplina nel quadro della normativa di riferimento e nei limiti in cui la stessa è applicabile alle Università non statali, composizioni e funzioni delle Commissioni paritetiche docenti e studenti

## Art. 2 Nomina, durata e rinnovo dei componenti

1

I membri docenti sono nominati di norma tra coloro che ricoprono (o hanno ricoperto negli ultimi 2 anni) incarichi didattici in insegnamenti obbligatori afferenti agli specifici Corsi di Studio di riferimento.

Il mandato dei componenti docenti ha durata triennale con scadenza differenziata, come individuato nel decreto di nomina, per garantire la continuità operativa e metodologica dell'organo.

I componenti studenti sono nominati tra i rappresentanti di classe eletti nei Corsi di Studio di riferimento, scegliendoli di norma, per i Corsi di Laurea, tra coloro che sono iscritti al II anno, per i Corsi di Laurea Magistrale, tra gli iscritti al I anno, e per i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico tra gli iscritti al II, III e IV anno, ed escludendo coloro che sono stati eletti come rappresentanti nei Comitati di Corso di Studio. Nel definire le proposte i Dean terranno conto di eventuali candidature spontanee da parte dei rappresentanti di classe eletti. Il mandato dei componenti studenti ha durata biennale.

## Art. 3 – Organizzazione e funzionamento

1.

Le modalità di funzionamento dell'organo sono disciplinate dalle disposizioni generali contenute nel RGA.

2

Le Commissioni Paritetiche docenti e studenti sono deputate a:

- svolgere un'attività di monitoraggio con riferimento all'offerta formativa e alla qualità della didattica nonché all'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori:
- individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
- formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi.
- redigere una relazione annuale che contiene proposte al Nucleo di Valutazione di Ateneo nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento.
- svolgere le altre competenze assegnate dalla normativa universitaria in materia, in quanto compatibili.

3.

Le Commissioni operano per aggregazioni di Corsi di Laurea di primo e secondo livello per ambiti disciplinari simili, individuati dal decreto rettorale di costituzione e nomina, e sono composte da docenti e da rappresentanti degli studenti, in numero uguale e almeno pari al numero dei Corsi di Studio attivi, individuati su proposta dei Dean delle Scuole.